



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 119 del 14-03-2015

(n. / del Registro Generale)

Oggetto: GESTIONE TASSA RIFIUTI (TARI) - PROVVEDIMENTI

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

RICHIAMATE le disposizioni recate dal comma 639 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RAMMENTATO che, ai sensi del successivo comma 641 del succitato disposto normativo, il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTE, ancora, le disposizioni recate dal comma 688, per il quale il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo [17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

RICHIAMATE, infine, le disposizioni recate dal comma 691, nel testo in vigore dopo la sostituzione operata dall'art. 1, comma 1, lett. c, del d.l. n. 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 per il quale i comuni possono, in deroga all'articolo [52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), affidare la

gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#);

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione G.C. n. 98 del 17.06.2014 con la quale si evidenziava l'opportunità di esercizio delle facoltà di cui al richiamato comma 691, e quindi di affidamento alla società Soget spa, (società cessionaria del ramo d'azienda relativo alla gestione delle entrate degli enti locali in seguito allo scorporo delle predette attività eseguito dalla cedente SO.G.E.T. S.p.A. – Società per la Gestione dell'Esazione dei Tributi, in qualità di società beneficiaria delle attività svolte in regime di concessione dalla società scissa) delle attività connesse alla riscossione ed accertamento del predetto nuovo tributo comunale TARI alle condizioni riportate nell'offerta pervenuta dalla predetta società, in data 10 giugno 2014 al prot. dell'Ente n. 15653, allegata alla citata deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: quanto precede al fine di garantire, nell'interesse dei contribuenti, ed alla luce del notevole grado di incertezza che caratterizza la materia della fiscalità locale, la dovuta continuità nell'erogazione dei servizi in discorso, atteso che la disciplina del nuovo tributo ricalca, per molteplici aspetti, quella della Tares, della quale rappresenta il naturale sostituto;

RAMMENTATO che con la medesima deliberazione si delegava al sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari il compimento di tutte le attività amministrative occorrenti per l'esecuzione della medesima deliberazione;

RICHIAMATA, quindi, la propria determinazione n. 166 del 23.06.2014, con la quale si provvedeva ad affidare alla società in questione le attività connesse alla riscossione ed accertamento del nuovo tributo comunale alle condizioni riportate nella citata offerta;

RICORDATO, al riguardo, che l'offerta in discorso prevedeva i seguenti corrispettivi, distinti a seconda delle varie fasi di gestione del tributo in discorso:

- 1) Tari in fase ordinaria, comprendente le attività attinenti verifica ed aggiornamento lista di carico, stampa e postalizzazione avvisi, gestione e supporto, riscossione, rendicontazione insoluti, servizio di front office: 1,00% sulle somme riscosse;
- 2) Tari in fase di accertamento per omessi/insufficienti pagamenti: 6% sulle somme riscosse;
- 3) Tari in riscossione coattiva: alle medesime condizioni previste nella vigente convenzione per la riscossione;

VISTA, ancora, l'offerta pervenuta dalla ditta Dedagroup spa, al prot. dell'Ente n. 20150005364 del 20.02.2015, con al quale la medesima si propone quale affidataria di servizi propedeutici alla riscossione del predetto tributo comunale, precisamente per la stampa e postalizzazione dei relativi avvisi, a fronte del corrispettivo richiesto di € 3.500,00 ca.;

RAMMENTATO che la predetta società Dedagroup spa è la fornitrice di tutti gli applicativi gestionali in uso presso gli Uffici Comunali: tale circostanza rende estremamente vantaggiosa l'adesione alla proposta presentata, in relazione alla possibilità di gestione ed esportazione automatica dei dati rilevanti la riscossione del tributo in discorso, di visualizzazione degli avvisi emessi, di ristampa dei medesimi avvisi nonché dei relativi modelli F24, di importazione automatica dei file contenenti i dati relativi ai versamenti effettuati;

OSSERVATO che l'adesione all'offerta di cui sopra consente, altresì, una ingente contrazione dei costi relativi ai servizi di che trattasi, e quindi una riduzione del prelievo tributario in discorso a carico della cittadinanza, considerato che le entrate derivanti dall'imposizione fiscale in parola sono diretti alla integrale copertura dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, compresi quelli di natura amministrativa connessi con la gestione della tassa in discorso;

RILEVATO, altresì, che l'adesione all'offerta in discorso, in virtù della automatizzazione delle procedure che ne deriva, consente la possibilità di integrale gestione *in house* delle fasi attinenti la riscossione ordinaria della Tari, in precedenza sinteticamente elencate, esclusa ovviamente la fase di stampa e postalizzazione degli avvisi: occorre, al proposito, rilevare che l'esigenza di supporto, nella gestione di tali attività, da parte di soggetto esterno, indispensabile per il primo anno di applicazione del tributo di che trattasi, è, allo stato, meno sentita, nella considerazione che gran parte del lavoro di bonifica dei dati è stata effettuata appunto con l'emissione della prima lista di carico della tassa di che trattasi;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

RICHIAMATE, a tale riguardo, le disposizioni recate dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, nel testo attualmente in vigore, il quale consente l'acquisizione di beni, servizi, lavori in economia, a mezzo cottimo fiduciario, per importi inferiori ad € 211.000,00, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze: il medesimo provvedimento legislativo consente le predette acquisizioni, per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, mediante affidamento diretto da parte del responsabile

del procedimento;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione C.C. n. 104 del 20 settembre 2009, con la quale è stato approvato il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;

ATTESO che l'acquisizione dei servizi di che trattasi rientrano nella fattispecie per le quali può applicarsi le disposizioni del citato regolamento;

VISTO, altresì, l'art. 9 del citato regolamento il quale al comma 1 testualmente recita: "Per le forniture ed i servizi in economia di importo inferiore a 20.000,00 euro, si potrà procedere anche in affidamento diretto rivolto ad un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 25, comma 11 del Codice";

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla aggiudicazione dei servizi in discorso in favore della ditta Dedagroup spa, a fronte del corrispettivo globale presunto di € 3.500,00, oltre rimborso delle spese postali;

VISTO l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

TENUTO CONTO che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare all'Ente gli indispensabili servizi di stampa e postalizzazione degli avvisi Tari per l'anno 2015, servizi allo stato non effettuabili con le strutture proprie dell'Ente;
- b) l'oggetto del contratto, che si perfezionerà è l'affidamento della fornitura dei prodotti in precedenza riportati;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante applicazione delle disposizioni, legislative e regolamentari, in precedenza richiamate;

PRESO ATTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il seguente CIG: Z4E13A5090;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se qui materialmente non riportate;
2. Di procedere all'acquisizione dei servizi descritti in premessa, propedeutici alla riscossione ed accertamento della Tassa rifiuti per l'anno di imposta 2015, di stampa e postalizzazione degli avvisi relativi mediante aggiudicazione, a mezzo cottimo fiduciario, in favore della ditta "Dedagroup spa" di Trento, a fronte del corrispettivo globale di €3.500,00, oltre IVA;
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	1800
Intervento	03
Impegno n.	20150000455
Creditore	Dedagroup spa
Codice Fiscale / Partita Iva	01763870225
Causale	Servizi di stampa e postalizzazione avvisi tari
CIG	Z4E13A5090
CUP	-
Importo	€ 4.270,00

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 4.270,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo	Importo
1	2015	1800	€ 4.270,00

5. Di confermare l'affidamento, in favore della società Soget spa, citata in premessa, dei servizi di accertamento e riscossione coattiva del tributo di che trattasi, come da propria determinazione n. 166 del 23.06.2014, citata in premessa.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 16.03.2015